

Contributi, paradossi dell'attuale tutela giurisdizionale

Autore: Papa Osvaldo

In: Diritto tributario

Competenza a decidere le cause per

< iscrizioni ipotecarie> e
<ganasce fiscali>, trasferita dal 12 agosto scorso dal giudice ordinario a quello dei tributi.

E' la novità processuale contenuta nella recente legge "Bersani" 248/06 concernente, tra l'altro, le due citate misure, disposte dai Concessionari della riscossione, rispettivamente, su immobili e su autoveicoli dei contribuenti quando non pagano le cartelle esattoriali.

L'innovazione è rilevante perché riguarda non solo i tributi tradizionali ma anche quelli di ultima generazione, <id est> i contributi previdenziali obbligatori per effetto del combinato disposto ex artt. 35.26 quinquies della L. "Bersani", 77-86 Dpr. 602/73, 18 Dlg. 46/99.

Questa <traslatio iudicii> ha generato però un ulteriore paradosso (oltre quelli preesistenti di cui appresso), costituito dal fatto che le controversie contributive allorché riguardano le predette <ipoteche e ganasce fiscali> site <a valle> delle cartelle <esattoriali> (in queste sono inclusi i <ruoli> relativi alle due forme di <prelievo>) rientrano, come dicevasi, nella neogiurisdizione del giudice dei tributi mentre allorché si riferiscono alle cartelle esattoriali poste < a monte > delle dette misure continuano ad appartenere alla competenza del giudice del lavoro ex art. 24 Dlg. 46/99.

Nella stessa materia esistono, come accennavasi, altri paradossi.

Infatti, a differenza dell'impugnativa appena ricordata relativa alla generalità dei contributi sociali, i contributi sanitari (dovuti sino al 31.12.97) rientrano

nella giurisdizione del giudice dei tributi(ex art.2.1 Dlgs.546/92), il quale ha anche la cognizione relativa alle liti per la <speciale> sanzione irrogata dalle Agenzie delle entrate per infrazioni lavoristiche/contributive(commesse sino all'11.8.06) relative ai lavoratori dipendenti <irregolari> e contestate ai datori di lavoro dagli organi ispettivi degli Enti gestori dei contributi ex art.3-L.73/02 .

Lo stesso giudice dei tributi, competente in via principale per la sanzione appena evocata, ha anche la cognizione in via incidentale (la relativa pronuncia ha effetto solo all'interno del processo tributario)della <questione pregiudiziale> che riguarda il sottostante rapporto lavoristico/ contributivo ancorché-si badi- penda davanti al giudice del lavoro la causa per la pregressa impugnazione della cartella esattoriale in tema di <contributi> senza la necessità quindi di sospendere ex art. 295 cpc. la decisione della causa <pregiudicata>,concernente la citata speciale sanzione(ex art.2.3 Dlgs.546/92).

Per l'effetto,nella materia <de qua> esiste una disciplina processuale farraginosa con intuibili inconvenienti, tra cui la deleteria accentuazione delle spese di giustizia e le eventuali contrastanti decisioni, sia pure aventi diverso ambito di operatività.Allora appare ineluttabile modificare la normativa vigente in materia di giurisdizione tributaria (art.2.1 DLgs.546/92)inserendo,dopo la frase <tributi di ogni genere e specie comunque denominati>,le parole <ivi compresi i contributi previdenziali obbligatori> con lo scopo di realizzare l'unificazione in capo alle CC.TT.di tutta la tutela giurisdizionale in materia <contributiva> a superamento di quella al momento esistente in modo parziale, secondo quanto già detto .

Tale riforma globale è giuridicamente fattibile in virtù della natura tributaria dei contributi sociali obbligatori, che, secondo l'opinione dominante ,sono<imposte speciali>.

Il conseguente effetto di semplificazione e di accelerazione delle unite cause dei tributi/contributi consentirà di conseguire l'importante obiettivo costituzionalizzato del c.d.<giusto processo>,la cui inattuazione,nel caso concreto, potrebbe comportare a carico dello Stato la sanzione ex L."Pinto"89/01. L'occasione riformatrice è data dal < collegato> o dalla

< legge finanziaria >, di cui
principale scopo è la riduzione
della spesa pubblica, che riguarda anche il < pianeta giustizia >, del quale si
è brevemente trattato.

Oswaldo Papa

avv_papa@virgilio.it

<https://www.diritto.it/contributi-paradossi-dell-attuale-tutela-giurisdizionale/>